



CARLO ROBERTO MARIA REDAELLI
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI GORIZIA

ASSOLUZIONE DI PIÙ PENITENTI SENZA PREVIA CONFESSIONE INDIVIDUALE

Visti i canoni 961-963 del Codice di Diritto Canonico, i nn. 31-35, 60-63 del *Rito della Penitenza* ed il m.p. *Misericordia Dei* del 7 aprile 2002;

considerato che la Penitenzieria Apostolica nella Nota del 20 marzo 2020 ha precisato che finché perdura l'attuale pandemia da Covid-19 ritiene «*ricorrano i casi di grave necessità, di cui al summenzionato can. 961, § 2 CJC*» e che «*ogni ulteriore specificazione è demandata dal diritto ai Vescovi diocesani, tenuto sempre conto del supremo bene della salvezza delle anime (cf. can. 1752 CIC)*»;

tenendo presenti i criteri dati per il Natale 2020 dalla Conferenza Episcopale Triveneta nella riunione del 7 dicembre 2020 e ribaditi nella riunione del 5 marzo 2021;

valutate le circostanze straordinarie in cui si trova ancora la nostra Arcidiocesi permanendo il rischio del contagio da Covid-19;

tenuto conto che in alcune parrocchie dell'Arcidiocesi per carenza di spazi adatti e/o per mancanza di sacerdoti disponibili a ricevere le confessioni non sarà di fatto possibile prima della Santa Pasqua offrire ai fedeli l'opportunità di accedere al sacramento della Riconciliazione nella forma individuale e che la stessa situazione può ricorrere nelle RSA e nelle case di riposo e di cura

con il presente Decreto

DISPONGO

che in preparazione alla celebrazione della Pasqua, nel periodo dal 23 al 31 marzo 2021 i parroci e i cappellani delle parrocchie e delle strutture in cui ricorrono le circostanze sopra ricordate possano programmare celebrazioni penitenziali con l'assoluzione collettiva dei fedeli senza la previa confessione individuale ("terza forma" del *Rito della Penitenza*) alle seguenti condizioni:



CARLO ROBERTO MARIA REDAELLI
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI GORIZIA

1. informino il Vicario generale o il Vicario episcopale per la Pastorale e ne ottengano l'assenso;
2. diano un'informazione precisa e accurata ai fedeli sul perché e sul senso di questa forma celebrativa, sottolineandone il carattere di straordinarietà;
3. predispongano una celebrazione (distinta da quella dell'Eucaristia) che preveda un tempo adeguato di ascolto della Parola di Dio e uno spazio di preghiera personale e comunitaria in cui esprimere il pentimento e la richiesta del perdono di Dio (si vedano le precise indicazioni del n. 35 e dei nn. 60-63 del *Rito della Penitenza*);
4. al segno sacramentale dell'assoluzione venga premessa un'adeguata catechesi che metta in rilievo la straordinarietà della forma adottata, il dono del perdono e della misericordia di Dio, il senso del peccato e l'esigenza di una reale e continua conversione;
5. si invitino i fedeli a fare il proposito di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi (can. 962, § 1).

La possibilità di ricorrere a questa forma straordinaria di celebrazione del sacramento della Penitenza non esime dal garantire la possibilità di accostarsi alla confessione individuale: i parroci e gli altri sacerdoti si rendano disponibili per il ministero della confessione stabilendo gli orari e dandone comunicazione ai fedeli anche programmando, dove possibile, delle celebrazioni comunitarie ("seconda forma" del *Rito della Penitenza*).

Gorizia, 22 marzo 2021




Carlo Roberto Maria Redaelli

Il Cancelliere arcivescovile

